Comune di Agerola
Provincia di Napoli
80051- Via G. Narsete n. 7- Palazzo Camillo Villani

Ordinanza n. 32

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ESEQUIE IN LUOGHI PUBBLICI E DEI PERCORSI DEI CORTEI FUNEBRI.

IL SINDACO

Visto l'art. 22 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che stabilisce che il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;

Visti gli articoli 2 e 11 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20 giugno 2003 modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6 ottobre 2004;

Considerato che l'art. 11, comma 1, sancisce la competenza del Sindaco in ordine alla disciplina dell'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;

Rilevato, in particolare, che l'art. 11, comma 2, reca disposizioni in ordine alla modalità del trasporto e percorso, prevedendo testualmente: "Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 TULPS comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve";

Precisato che tale disposizione è confermata dall'art. 16 del progetto di Regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera consiliare n. 10 del 21 ottobre 2014, sul quale la Consulta Regionale della Campania ha reso parere favorevole, ed ora in corso di approvazione definitiva;

Considerato che durante i funerali religiosi i feretri sono tradizionalmente trasportati dall'abitazione alla chiesa e dalla chiesa al cimitero con cortei pedonali, spesso con un notevole numero di persone, atteso che questa pratica è avvertita come particolare segno di affetto al defunto e partecipazione al dolore dei parenti;

Preso atto della necessità di regolamentare lo svolgimento dei cortei funebri pedonali sul territorio comunale, atteso che l'effettuazione di cortei a passo d'uomo, con il concorso per lo più di una moltitudine di partecipanti, svolgendosi su strade principali di notevole afflusso veicolare, costituisce di per sé un evento suscettibile di provocare impedimenti o intralci all'ordinaria viabilità;

Ritenuto che occorre salvaguardare il decoro della cerimonia funebre, garantendo che il corteo si svolga senza interruzioni nel rispetto delle disposizione di legge vigenti in materia e, comunque, seguendo il percorso più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose;

Preso atto che la tradizione dei cortei funebri pedonali, così come affermatasi nel tempo sul territorio comunale, vede nell'ambito degli stessi la presenza di veicoli cerimoniali, strettamente funzionali al trasporto del defunto, che procedono a passo d'uomo secondo una dinamica vincolata che accompagna i pedoni in un assetto per il quale tali speciali veicoli devono ritenersi fuori dal contesto ordinario della circolazione stradale;

Evidenziata, inoltre, la necessità di garantire un'adeguata assistenza ai cortei funebri da parte della Polizia Locale, al fine di assicurare l'incolumità dei partecipanti nonché condizioni di sicurezza per la circolazione di veicoli e pedoni;

Richiamati gli articoli 5, 6, primo comma, 7 e 163 del Codice della Strada;

Richiamato l'art. 1 del TULPS;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Durante la celebrazione dei riti funebri nel centro abitato, gli Agenti della Polizia Locale potranno consentire la sosta ed il transito dei veicoli nelle zone vietate, nonché adottare qualsiasi modifica del traffico veicolare che al momento si rendesse necessaria per evitare intralci alla circolazione;

Nel caso in cui i familiari dei defunti, per tradizione e consuetudine consolidata dai tempi antichi, desiderassero trasportare i feretri al locale cimitero con corteo pedonale, che deve svolgersi senza interruzione, ne deve essere data tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale in modo da consentire l'organizzazione di un adeguato servizio di vigilanza e controllo della viabilità stradale;

In ogni caso il percorso dei cortei funebri pedonali deve seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose, anche in deroga ad obblighi, divieti o limitazioni gravanti sulle strade interessate;

Per le esigenze relative alla viabilità non sono ammesse deroghe agli obblighi, divieti o limitazioni gravanti sulle strade interessate qualora si tratti di cortei funebri veicolari.

DISPONE

La notifica di copia della presente ordinanza a:
Comando Stazione Carabinieri di Agerola
Ufficio di Polizia Locale
Onoranze Funebri operanti sul territorio
Ufficio Servizi Cimiteriali
La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Internet Comunale per 15 giorni

AVVERTE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Campania - sez. Napoli entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

La Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica e l'Ufficio Servizi Cimiteriali sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Agerola, lì 10 marzo 2016

Il Sindaco
prof. Luca Mascolo